

Delibera n. **203/2014** del Senato Accademico del **16/12/2014**

pag. 1/9

OGGETTO: Ratifica Decreto Rettorale d'Urgenza n. 45/2014 del 9 dicembre 2014 relativo all'Adesione dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo alla costituenda Fondazione denominata "Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - turismo - Marche"

N. o.d.g.: 03/03

Rep. n. 203/2014

Prot. n. 34834

UOR: UFFICIO CONTRATTI E APPALTI

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X				Paolo PASCUCCI	X			
Martino ABBRACCIAMENTO	X				Piero TOFFANO	X			
Anna GUERRA	X				Flavio VETRANO	X			
Francesco Santino LOBRIGLIO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI				X
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO	X			
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILIO	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Luigi Botteghi.

In data 20 novembre 2014 il Prof. Tonino Pencarelli ha chiesto di far aderire l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo alla costituenda Fondazione denominata "Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali – Turismo – Marche" con sede in Fano presso la sede dell'ITE "C. Battisti".

La suddetta Fondazione sarà costituita tra soggetti pubblici e privati e la finalità della stessa è quella di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica applicata alle attività di pianificazione e sviluppo dell'offerta culturale e turistica e di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e delle politiche del lavoro.

Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione potrà svolgere attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione, condurre attività promozionale, stipulare atti con soggetti pubblici e privati, costituire o concorrere alla costituzione di società di persone e/o capitali, promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, realizzare pubblicazioni in qualsiasi forma, pubblicare e diffondere i risultati degli studi, delle ricerche e delle esperienze formative svolte dalla fondazione.

L'impegno economico richiesto per l'adesione ammonta ad €. 1.000,00 più un contributo in risorse umane e materiali.

La sottoscrizione dell'atto per la costituzione della Fondazione "Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali – Turismo – Marche" è stata fissata per il giorno 16 dicembre 2014.

Considerato che la prima riunione del Senato Accademico è stata fissata per lo stesso giorno è stato quindi necessario avviare la procedura d'urgenza per poter procedere alla trasmissione della documentazione al notaio necessaria alla sottoscrizione dell'atto di costituzione.

Occorre pertanto ratificare il Decreto Rettorale d'Urgenza n. 45/2014 del 9 dicembre 2014.

Il Senato Accademico

Delibera n. **203/2014** del Senato Accademico del **16/12/2014**

pag. 2/9

- visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettoriale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – Serie Generale del 16 aprile 2012 n. 89;
- vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- visto l'Art. 16 lettera i) dello Statuto;
- visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;
- vista la richiesta del Prof. Tonino Pencarelli del 20 novembre 2014 di adesione dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo alla costituenda Fondazione denominata "Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali – Turismo – Marche";
- visto lo statuto della costituenda Fondazione "Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali – Turismo – Marche";
- considerato che la prima riunione del Senato Accademico è stata fissata per il giorno 16 dicembre 2014 è stato quindi necessario avviare la procedura d'urgenza per poter procedere alla trasmissione della documentazione al notaio necessaria alla sottoscrizione dell'atto di costituzione;
- sentito il Direttore Generale;

delibera

di ratificare il Decreto Rettoriale d'Urgenza nr. 45/2014 del 9 dicembre 2014 nel testo sotto riportato:

"DECRETO RETTORALE D'URGENZA N. 45/2014

IL RETTORE

Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettoriale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – Serie Generale n. 89 del 16 aprile 2012;

Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;

Visto l'Art. 16 comma 2 lettera i) dello Statuto;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;

Vista la richiesta del Prof. Tonino Pencarelli del 20 novembre 2014 di adesione dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo alla costituenda Fondazione denominata "Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali – Turismo – Marche" con sede in Fano presso la sede dell'ITE "C. Battisti";

Considerato che la suddetta Fondazione sarà costituita tra soggetti pubblici e privati ed in particolare parteciperanno alla costituzione l'Istituto di Istruzione Superiore "A. Cecchi" di Fano, il Gruppo Albergatori Multiservizi s.r.l. – GAM di Gabicce Mare, l'ASCOM Turismo s.r.l. di Pesaro, la Confcommercio di Pesaro, l'EDEN s.r.l. di Pesaro, la FORMACONF - Consorzio per la Formazione e il Lavoro di Pessaro, l'IAL – Innovazione Apprendimento Lavoro Marche s.r.l. di Ancona, l'Istituto di Istruzione Superiore "Raffaello" di Urbino, l'Istituto Tecnico Commerciale "Cesare Battisti" di Fano, la Provincia di Pesaro e Urbino, la Training Consulting sas di Pesaro, l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, la Soluzione Software s.r.l. di

Delibera n. **203/2014** del Senato Accademico del **16/12/2014**

pag. 3/9

Coriano, l'Istituto di Istruzione Superiore "F. Filelfo" di Tolentino, la BIT s.r.l. di Tolentino, l'Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "G. Varnelli" di Cingoli, l'Istituto Tecnico Commerciale "A. Gentili" di Macerata, la Goldeurhotels s.r.l. di Senigallia, Istituto di Istruzione Superiore "Albert Einstein – Antonio Nebbia", Istituto di Istruzione Superiore "Alessandro Panzini" e la Casa della Divisa di Esposto Marco di Senigallia;
Visto lo statuto della costituenda Fondazione "Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali – Turismo – Marche";
Considerato che la finalità della Fondazione è quella di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica applicata alle attività di pianificazione e sviluppo dell'offerta culturale e turistica e di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e delle politiche del lavoro;
Considerato che per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione potrà svolgere attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione, condurre attività promozionale, stipulare atti con soggetti pubblici e privati, costituire o concorrere alla costituzione di società di persone e/o capitali, promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, realizzare pubblicazioni in qualsiasi forma, pubblicare e diffondere i risultati degli studi, delle ricerche e delle esperienze formative svolte dalla fondazione;
Considerato che le attività svolte dalla Fondazione risultano particolarmente interessanti per l'Ateneo e che l'impegno economico richiesto per l'adesione ammonta ad €. 1.000,00 più un contributo in risorse umane e materiali;
Ritenute le finalità della Fondazione meritevoli di adesione da parte dell'Ateneo;
Considerato che la sottoscrizione dell'atto per la costituzione della Fondazione "Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali – Turismo – Marche" è stata fissata per il giorno 16 dicembre 2014;
Considerato che la prima riunione del Senato Accademico è prevista per il giorno 16 dicembre 2014;

DECRETA

- 1) di esprimere parere favorevole in merito alla costituzione e all'adesione alla Fondazione "Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali – Turismo – Marche";
- 2) di approvare lo statuto nel testo sotto riportato:

"BOZZA DI STATUTO PER L'ISTITUTO TECNICO SUPERIORE DELL'AREA TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI-TURISMO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita fra gli Enti e le società comparenti una Fondazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e ss. del Codice Civile nonché del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 e del Decreto del MIUR del 7 febbraio 2013, denominata "Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali – Turismo - Marche" con sede in Fano (PU) presso la sede dell' ITE "C. Battisti" in Via XII settembre 3.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Ue.

Delibera n. **203/2014** del Senato Accademico del **16/12/2014**

pag. 4/9

Art. 2 - Finalità

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue la finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica applicata alle attività di pianificazione e sviluppo dell'offerta culturale e turistica e di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e delle politiche attive del lavoro.

- La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica; con riferimento all'ambito turistico-culturale;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato;
- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;
- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;
- costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché, partecipare a società del medesimo tipo;
- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;
- realizzare pubblicazioni in qualsiasi forma (cartacea, cd-rom, audiovisivi), aventi per oggetto temi inerenti le attività svolte dalla fondazione;
- realizzare e riprodurre pubblicazioni in stampa, siti web, prodotti audiovisivi, magazine multimediali, nonché realizzare itinerari tematici volti alla valorizzazione e promozione del patrimonio territoriale;
- pubblicare, diffondere i risultati degli studi, delle ricerche e delle esperienze formative svolte dalla fondazione;
- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

Delibera n. **203/2014** del Senato Accademico del **16/12/2014**

pag. 5/9

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Art. 5 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

- Fondatori

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione e che sono intervenuti all'atto costitutivo:

- (istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in relazione all'art.13
- della legge n. 40/2007 appartenga all'ordine tecnico o professionale, ubicato nella
- provincia sede della fondazione);
- (struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione ubicata nella

Delibera n. **203/2014** del Senato Accademico del **16/12/2014**

pag. 6/9

- provincia sede della fondazione);
- (impresa del settore produttivo e/o associazione cui si riferisce l'istituto tecnico superiore);
- (dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica);
- (Ente locale - comune, provincia, città metropolitana, comunità montana).
- altri (in relazione alle indicazioni delle Regioni)

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto.

- Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;

2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;

3) con attività professionali di particolare rilievo.

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Art. 8 – Esclusione e recesso

Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 9 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di indirizzo
- la Giunta esecutiva
- il Presidente
- il Comitato tecnico-scientifico
- l'Assemblea di partecipazione

Delibera n. **203/2014** del Senato Accademico del **16/12/2014**

pag. 7/9

- il Revisore dei conti

Art. 10 - Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Si compone da un rappresentante per ciascun soggetto fondatore ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori.

La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.

La partecipazione al Consiglio di indirizzo è a titolo gratuito.

Il Consiglio, in particolare:

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'articolo 7;
- nomina due componenti della Giunta esecutiva;
- nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
- nomina il Revisore dei conti;
- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva;
- approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva;
- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- svolge le ulteriori funzioni statutarie.

A maggioranza assoluta, delibera:

- la nomina del Presidente della Fondazione;
- l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 7;
- eventuali modifiche del presente Statuto;
- lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Art. 12 - Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è composta da cinque membri di cui due scelti dal Consiglio di indirizzo e uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione. Il dirigente scolastico pro tempore dell'istituto tecnico o professionale che ha promosso la costituzione dell'istituto tecnico superiore quale socio fondatore ed un rappresentante dell'ente locale socio fondatore fanno parte di diritto della Giunta esecutiva. Va inoltre assicurata la partecipazione di almeno un rappresentante degli imprenditori, soci fondatori (sulla base di quanto indicato nelle linee guida approvate con Decreto MIUR del 7 febbraio 2013, all. A) punto 4b).

I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Delibera n. **203/2014** del Senato Accademico del **16/12/2014**

pag. 8/9

La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo.

La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Art. 13 - Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula obbligatoriamente proposte e pareri obbligatori al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo e nelle modalità stabilite dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.

Fanno istituzionalmente parte del Comitato Tecnico Scientifico più esperti delle Università partecipanti in qualità di Membri Fondatori.

Almeno il 35% dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico deve essere nominato fra i designati dai Membri privati della Fondazione.

L'incarico viene svolto dai componenti a titolo gratuito salvo rimborsi spese regolamentati dal Consiglio di Indirizzo.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Art. 14 - Assemblea di partecipazione

È costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva.

E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

Art. 15 - Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo.

Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.

Art. 16 - Controllo sull'amministrazione della fondazione

Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

Delibera n. **203/2014** del Senato Accademico del **16/12/2014**

pag. 9/9

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del codice civile.

Art. 17 - Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili ed il patrimonio finanziario rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di indirizzo.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita. La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.

Art. 18 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

Art. 19 - Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

Art. 20 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. codice civile e le altre norme vigenti."

3) il presente decreto verrà sottoposto a ratifica del Senato Accademico nella prossima seduta.

Urbino, 9 dicembre 2014

IL RETTORE
f.to Vilberto Stocchi"